CAMERA DEI DEPUTATI N. 3191

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAUSIN, LUPI, DORINA BIANCHI, CALABRÒ, CENSORE, D'ALIA, DE GIROLAMO, GAROFALO, MATARRESE, MINARDO, PAGANO, SAMMARCO, SCOPELLITI, TANCREDI, ZOGGIA

Disposizioni per favorire la cessione di beni alimentari alle persone indigenti nonché per l'avvio di una campagna di informazione sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari

Presentata il 22 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le istituzioni europee stimano che nell'Unione ogni anno sono scartati o finiscono nella spazzatura 89 milioni di tonnellate di alimenti e che, con questi *trend* di crescita, la quantità di cibo sprecato aumenterà fino a raggiungere 126 milioni di tonnellate nel 2020: si tratta di una media di 179 chilogrammi annui per ogni cittadino europeo (108 in Italia) che aumenterebbero a 238 nel 2020. Il cibo viene sprecato in qualsiasi stadio della catena alimentare: in fattoria, a tavola, dai produttori, dai lavoratori, dai venditori al dettaglio, dai ristoratori e dai consumatori.

Gli italiani sono, peraltro, tra i più virtuosi nell'ambito dell'Unione europea: in Gran Bretagna ogni anno vanno persi alimenti per un valore di 10 miliardi di sterline. In Svezia ogni famiglia getta nella spazzatura il 25 per cento del cibo comprato, mentre in Cina si arriva al 16 per cento.

Siamo comunque ben distanti dal dato clamoroso degli Stati Uniti d'America (USA), che nel complesso buttano via il 40 per cento della spesa alimentare. Enormi risorse sono utilizzate per la produzione di cibo non consumato negli USA: il 30 per cento di fertilizzanti, il 31 per cento delle terre coltivate, il 25 per cento del consumo totale di acqua dolce e il 2 per cento del consumo totale di energia.

Un'ulteriore cifra drammatica è quella dell'impatto climatico dei rifiuti alimentari, perché in questo caso il danno è doppio: una sola tonnellata di rifiuti alimentari genera fino a 4,2 tonnellate di anidride carbonica.

Nell'accostarci a questa problematica ci siamo resi conto che le cifre fornite dalle diverse istituzioni differiscono fortemente tra di loro; già osservare che ognuno di noi, come afferma l'Unione europea, getta circa mezzo chilo di cibo al giorno, non corrisponde alla verità, ma il dato emerge perché vengono imputati ai consumatori gli sprechi di tutta la filiera.

Si tratta quindi di definire cosa sia lo spreco alimentare, a quanto realmente ammonti e quanto sia recuperabile.

Ci è sembrato quindi che il rapporto, datato 2012, del Politecnico di Milano sia quello che meglio fotografa la realtà.

Il Politecnico ha intervistato 10 esperti, analizzato 124 studi sul problema, consultato un *panel* di 6.000 nuclei familiari e alcune *food bank* impegnate nella raccolta delle eccedenze alimentari. In seguito ha compiuto un'operazione di chiarezza distinguendo tra eccedenze alimentari e spreco. Successivamente ha analizzato come vengono gestite le eccedenze e in conclusione ha quantificato lo spreco.

Tornando alla differenza tra eccedenza e spreco, il Politecnico valuta in 6 milioni di euro il totale delle eccedenze, di cui 2,5 milioni di euro consistenti negli acquisti dei consumatori; ma mentre il resto della filiera riesce a riutilizzare percentuali significative delle eccedenze, per quel che riguarda i consumatori quasi il 100 per cento delle eccedenze finisce in spreco. Si tratta di un valore economico valutato tra 5,7 e 10 miliardi di euro pari a circa l'8-10 per cento della spesa per alimenti, cioè tra i 400 e 500 euro l'anno a famiglia. Finiscono nella spazzatura il 19 per cento del pane, il 4 per cento della pasta, il 39 per cento dei prodotti freschi (latticini, uova, carne e preparati) e il 17 per cento di frutta e verdura.

Il rapporto del Politecnico è riferito a dati del 2011, ma queste valutazioni sono in linea di massima confermate dal rapporto 2013 di *Knowledge for Expo* e *Waste Watcher*, da cui emerge che gli italiani gettano ogni settimana dai 4,81 ai 13 euro per famiglia, per un totale di 8,7 miliardi di euro di spesa. Lo spreco domestico è valutato attorno all'8 per cento dei costi sostenuti.

Tuttavia pensare che si possano recuperare questi alimenti non ha molto senso poiché si tratta di alimenti incommestibili o di dubbia commestibilità.

Quindi si tratta di fare un lavoro preventivo, lavoro che deve essere accurato in quanto le stesse organizzazioni agricole, dopo aver rilevato che buttiamo il 10 per cento della nostra spesa, affermano anche che, a causa della crisi economica, i consumi alimentari complessivi si sono ridotti del 4 per cento.

Si tratta, pertanto, di dire alle famiglie italiane di reindirizzare la quota della loro spesa alimentare che finisce in spreco, destinandola possibilmente a conferimenti diretti ai banchi alimentari; si tratta di modificare i confezionamenti e le etichettature dei prodotti; si tratta di chiedere alla distribuzione di modificare il trattamento delle merci alimentari prossime alla scadenza; si tratta di favorire la filiera corta alimentare.

Che poi è quello che chiede, per una volta con grande senso della misura e della realtà, il Parlamento europeo: una grande azione collettiva immediata per ridurre lo spreco alimentare. Sotto questo profilo gli indirizzi approvati il 19 gennaio 2012 dal Parlamento europeo con la risoluzione 2011/2175(INI) prevedono di:

promuovere campagne di sensibilizzazione verso i consumatori volte a ridurre lo spreco e a favorire le donazioni ai banchi alimentari;

promuovere relazioni dirette fra i produttori e i consumatori;

accorciare la catena dell'approvvigionamento alimentare;

invitare tutti gli attori coinvolti a proseguire sulla strada della condivisione delle responsabilità;

potenziare il coordinamento per migliorare ulteriormente la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi;

invitare la Commissione a introdurre misure atte a ridurre gli sprechi alimentari a monte, come ad esempio l'etichettatura con doppia scadenza (commerciale e di consumo) e le vendite scontate di prodotti in scadenza o danneggiati.

L'attività delle istituzioni europee non si è formata qui: nel mese di luglio 2014 l'Unione europea ha proposto un pacchetto di misure di economia circolare, tra i cui obiettivi era prevista la riduzione dello spreco di cibo. Questa proposta complessiva è stata formalmente revocata dalla nuova Commissione, con l'intenzione di presentare una proposta riveduta a fine 2015. Gli obiettivi contenuti nella proposta del 2014 prevedevano che gli Stati membri avrebbero dovuto elaborare strategie nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari e si impegnavano ad assicurare una riduzione di almeno il 30 per cento entro il 2025 dei rifiuti alimentari nei settori della produzione, della vendita al dettaglio e distribuzione, della ristorazione e ospitalità e delle famiglie.

Nel luglio 2015 i presidenti di Commissioni (tra cui il nostro senatore Vannino Chiti) dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, hanno firmato una lettera, invitando la Commissione europea ad adottare un approccio strategico alla riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea, nell'ambito della presentazione del nuovo pacchetto di misure di economia circolare.

Oggi il mondo produce una quantità di cibo sufficiente per nutrire tutta la sua popolazione, ma paradossalmente quasi un miliardo di persone soffre ancora la fame e 2 miliardi sono malnutriti. In un mondo di 7 miliardi di persone, che supererà i 9 miliardi in pochi decenni, sprecare il cibo, come pure destinarlo, senza che sia eccedenza, a luoghi lontani è assolutamente inaccettabile e illogico, da un punto di vista etico, economici e ambientale.

Nei Paesi in via di sviluppo, la quasi totalità delle perdite alimentari è non intenzionale e dovuta a limiti finanziari, infrastrutturali e di commercializzazione.

Nei Paesi ricchi, invece, è la parte finale della catena alimentare che ha il ruolo più importante: da una parte la distribuzione al dettaglio, che spreca ingenti quantità di cibo a causa di *standard* di qualità che danno troppo risalto all'apparenza e a causa della confusione sulle date di scadenza del cibo, dall'altra i consumatori che gettano via il cibo a causa di acquisti eccessivi, di modalità di conservazione inappropriate e di pasti troppo abbondanti. Nell'Unione europea 79 milioni di persone (il 15 per cento) vivono ancora al di sotto della soglia di povertà (cioè con un reddito inferiore al 60 per cento del reddito medio del Paese di residenza) e di queste 16 milioni ricevono aiuti alimentari attraverso enti di beneficenza.

In attesa che la Commissione europea adotti una decisione unitaria alcuni Paesi si sono mossi autonomamente.

Nell'aprile del 2014 la Spagna ha deciso di abolire la data di scadenza su alcuni prodotti, conservando solo la data più appropriata per il consumo. Inoltre i rivenditori non saranno più obbligati a ritirare prodotti dagli scaffali da uno a tre giorni prima della data di scadenza: tali prodotti dovranno essere offerti al pubblico a prezzi assolutamente vantaggiosi.

Nel maggio 2015 in Francia nella « *Loi Macron* » è stato inserito un emendamento che vieta ai supermercati di gettare il cibo che si avvicina alla data di scadenza e di utilizzare la candeggina per avvelenare il cibo da gettare, con lo scopo di allontanare le persone che si avvicinano ai bidoni dei rifiuti alla ricerca di qualcosa da mangiare.

In Italia esiste già qualcosa di simile, in quanto l'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sulla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), facilita in termini fiscali la cessione di derrate alimentari e farmaci « alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS ». La presente proposta di legge rafforza tali possibilità.

Peraltro da anni la rete volontaria dei banchi alimentari (il volontariato è una delle più belle realtà di questo Paese) mette a disposizione degli enti caritativi i beni alimentari recuperati attraverso quattro principali fonti di approvvigionamento: l'Unione europea, l'industria alimentare, la grande distribuzione organizzata e la ristorazione collettiva. Nel 2014 i banchi hanno distribuito a 1.909.986 persone bisognose 55.888 tonnellate di derrate alimentari, delle quali 14.965 raccolte durante le collette alimentari e 40.923 nella filiera alimentare. Significativamente bassa la quantità di cibo raccolta presso la grande distribuzione organizzata, solo 4.308 tonnellate, una stortura che tentiamo di sanare con questa proposta di legge, seguendo il modello francese.

Quanto al sostegno alimentare europeo e nazionale agli indigenti, va ricordato il Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti (PEAD), nato nel 1987 nell'ambito della Politica agricola comune (PAC), al fine di consentire che le eccedenze della produzione agricola europea fossero riutilizzate invece che distrutte. Nel 2013 l'Italia ha ricevuto da questo programma circa 98 milioni di euro.

Dal 2014 con riferimento alla programmazione pluriennale dell'Unione per il periodo 2014-2020, il PEAD è stato sostituito dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), di cui al regolamento (CE) n. 223 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, dotato di 3,8 miliardi di euro per i sette anni della nuova programmazione finanziaria europea. L'Italia riceverà 670 milioni di euro (quasi 100 milioni di euro l'anno) e a queste somme vanno aggiunti 118 milioni di euro di finanziamento nazionale, per un totale che sfiora i 789 milioni di euro.

Le tipologie di intervento, riferite alla somma complessiva, sono quattro: oltre alla distribuzione di aiuti alimentari agli indigenti (che vale 480 milioni di euro in sette anni ed è di fatto la continuazione del vecchio PEAD), sono previsti interventi contro la « deprivazione materiale di bambini e ragazzi in ambito scolastico » (150 milioni di euro), misure contro la « deprivazione alimentare ed educativa di bambini e ragazzi in zone deprivate » (77 milioni di euro) e azioni contro la « deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili » (50 milioni di euro, sempre nel periodo 2014-2020). La struttura di gestione e di controllo continuerà ad essere l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche nel FEAD, coadiuvata da una serie di enti caritativi (sette grandi distributori nazionali, fra i quali Caritas, comunità di Sant'Egidio, banco alimentare, Croce rossa italiana) impegnati nella distribuzione. Tuttavia, considerate le nuove tipologie di spesa, è stato coinvolto anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nelle more dell'entrata in vigore, già dal giugno 2014, vista la situazione emergenziale, l'Italia ha provveduto ad anticipare 40 milioni di euro di risorse nazionali.

Per quel che riguarda la legislazione italiana, l'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha istituito il « Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti » gestito dall'AGEA, con lo scopo di raccogliere le derrate alimentari eccedenti, che gli operatori della filiera o le imprese di trasformazione volontariamente donano a titolo liberale o come eccedenza di produzione; il fondo provvede alla redistribuzione agli indigenti nel territorio nazionale mediante organizzazioni caritatevoli. L'articolo 1, comma 224, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha rifinanziato il fondo con 10 milioni di euro e ulteriori risorse (12 milioni di euro) sono state stanziate con il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

Il 3 giugno 2014 la Camera dei deputati ha approvato una mozione unitaria, nella quale erano previsti, tra l'altro, i seguenti impegni:

assumere tutte le opportune iniziative per ridurre l'ammontare degli sprechi alimentari attraverso un maggiore recupero di alimenti da destinare agli indigenti;

valutare la possibilità di assumere iniziative anche di carattere economico per incrementare la dotazione finanziaria del citato fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;

emanare un testo unico di riordino della materia della distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti che appare regolata in modo non organico e, conseguentemente, a istituire un osservatorio nazionale sullo spreco alimentare, d'intesa con il sistema delle regioni e delle province autonome, al fine di conoscere in maniera più organica gli effetti delle esternalità negative sull'economia, sul sistema sanitario e sul sistema sociale che lo spreco alimentare genera;

utilizzare i finanziamenti previsti dal FEAD per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del programma di distribuzione di alimenti agli indigenti finora svolto dell'AGEA in concorso con le organizzazioni caritative;

attivare un coordinamento tra i Ministeri competenti in materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la riduzione degli sprechi con l'obiettivo di:

a) monitorare e analizzare la dimensione del fenomeno nel nostro Paese;

b) sostenere le azioni per l'utilizzo di alimenti non consumati nella rete del commercio e della ristorazione;

c) minimizzare le perdite e le inefficienze della filiera agro alimentare, favorendo la relazione diretta tra produttori e consumatori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di rendere più eco-efficienti la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi;

farsi promotore in ambito europeo, in particolare nel semestre di Presidenza italiana, dell'Unione europea, dell'istituzione della comunità della conoscenza e dell'innovazione per l'alimentazione incentrata sulla prevenzione dello spreco di cibo e sull'educazione alimentare, stimolando l'opinione pubblica ad assumere comportamenti maggiormente responsabili rispetto alla fruibilità sostenibile degli agroalimenti;

adottare iniziative volte a rafforzare, con un'idonea normativa di attuazione delle vigenti disposizioni, i princìpi secondo i quali, in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici e privati, i criteri premiali devono essere rivolti a evitare lo spreco alla fonte, mediante modalità di impostazione di capitolati di gara nella ristorazione collettiva che favoriscano, tra l'altro:

a) le elaborazioni di *menù* su scala regionale;

b) la ridistribuzione gratuita, per esigenze sociali, a favore dei cittadini meno abbienti;

c) il ricorso ad approvvigionamenti in ambito locale che salvaguardi la qualità e la tracciabilità dei prodotti, da reperire principalmente attraverso modalità finalizzate a favorire ravvicinamento tra la fase produttiva agricola e quella di consumo;

promuovere campagne informative in occasione dell'EXPO Milano 2015, mediante l'adozione di un piano tra nazioni finalizzato a prevenire gli sprechi.

Il nostro Paese ha allestito EXPO Milano 2015 il cui tema, « Nutrire il Pianeta. Energia per la vita », riguarda, tra l'altro, le risorse alimentari del pianeta e la loro distribuzione ottimale: la rilevanza data a livello internazionale alla manifestazione e la grande partecipazione di Paesi e di pubblico fanno capire come il tema sia universalmente considerato decisivo.

L'introduzione di una normativa nell'ordinamento nazionale con la quale si preveda una redistribuzione delle eccedenze alimentari agli indigenti è pertanto, oltre che un'azione di reale solidarietà, anche un'azione di eccezionale rilevanza simbolica, compiuta in un momento in cui tutto il mondo sta guardando l'Italia.

L'articolo 1 indica le finalità della legge e cioè la previsione di politiche volte a ridurre lo spreco alimentare e a promuovere l'attività di recupero delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione alle persone indigenti.

L'articolo 2 prevede l'utilizzo delle quote disponibili del FEAD nonché di altre risorse per la predisposizione di un unico programma annuale di interventi, sul quale le Commissioni parlamentari, entro il mese di dicembre di ogni anno, esprimono un parere e possono dettare indirizzi.

Il processo di distribuzione rimane affidato alle organizzazioni caritatevoli individuate ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012.

L'articolo 3 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali proceda alla definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, ivi comprese quelle agricole, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva, con gli enti assistenziali, per favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili. Giova rammentare che tra questi beni vi sono non solo quelli prossimi alla scadenza, ma anche quelli che presentano imperfezioni, alterazioni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione. I commi 2 e 3 introducono una sanzione amministrativa a carico dei soggetti della filiera alimentare (con esclusione degli agricoltori) in caso di distruzione di prodotti alimentari commestibili o di manipolazione atta a renderli inservibili. La sanzione è da 2.000 a 30.0000 euro, proporzionata alla quantità e allo stato di conservazione dei beni distrutti o resi inutilizzabili.

L'articolo 4 introduce, per le persone fisiche, la detraibilità di 50 euro l'anno (pari a circa 250 euro di spesa) per i beni ceduti alle organizzazioni caritatevoli che si occupano della distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Per ottenere l'agevolazione è necessaria l'esibizione degli scontrini di acquisto e della ricevuta di rilascio, in pari data, delle organizzazioni medesime.

L'articolo 5 prevede l'avvio di una serie di campagne informative, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, con messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, volte a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari e di sostenere le fasce più deboli della popolazione mediante donazione di generi alimentari. Tale tipologia di comunicazione entra a far parte anche dei programmi di comunicazione delle diverse amministrazioni (il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o della salute, ad esempio, ma anche le regioni). Le campagne possono essere effettuate anche tramite *social network*.

L'articolo 6 prevede alcune modifiche necessarie alle norme vigenti: innanzitutto, al comma 1, lettera *a)*, viene cambiato il riferimento dalla precedente (programmazione fondi comunitari 2007-2013) alla nuova normativa europea di sostegno agli indigenti (programmazione fondi europei 2014-2020).

Al comma 1, lettera *b)*, si prevede che la definizione del programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione (comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012), sia anticipata dal 30 giugno al 30 gennaio, per coordinarlo con la programmazione degli interventi prevista dall'articolo 1 della presente proposta, che è definita entro il dicembre di ciascun anno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale, provvede ad attuare azioni volte a ridurre lo spreco alimentare e promuove l'attività di recupero delle eccedenze alimentari e la loro redistribuzione alle persone indigenti.

Art. 2.

(Individuazione delle risorse e dei soggetti attuatori).

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni componenti individuano gli obiettivi e le modalità di azione utilizzando le quote annuali disponibili delle risorse del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) di cui al regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, delle risorse di cofinanziamento nazionale e delle risorse del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come da ultimo modificato della presente legge, mediante la predisposizione di un programma annuale di interventi.

2. Il programma di cui al comma 1 è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro il mese di dicembre dell'anno precedente. Le Commissioni possono adottare eventuali atti di indirizzo.

3. Alla distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti provvedono le organizzazioni individuate ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, come da ultimo modificato dalla presente legge, di seguito denominate organizzazioni caritatevoli ».

ART. 3.

(Interventi nella filiera agroalimentare).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e in coerenza con il programma annuale di cui al comma 1 dell'articolo 2, procede alla definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, comprese quelle agricole, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con le organizzazioni caritatevoli favorendo la cessione di prodotti alimentari non commerciabili ma ancora commestibili nonché dei prodotti alimentari che presentino imperfezioni, alterazioni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione. I rapporti sono regolati da apposite convenzioni, proposte dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e approvate dal Consiglio dei ministri. Per le modalità di cessione alle organizzazioni caritatevoli si applica l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come da ultimo modificato dalla presente legge.

2. Salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente e con esclusione dei produttori agricoli, per i soggetti della filiera agroalimentare di cui al comma 1 è vietata la distruzione di prodotti alimentari non commerciabili, ma commestibili. È altresì vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti di cui al primo periodo atta a renderli non commestibili.

3. Per le violazioni alle disposizioni del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 30.000, proporzionata alla quantità e allo stato di conservazione dei beni distrutti o resi inutilizzabili.

ART. 4.

(Detraibilità della cessione di derrate alimentari per la distribuzione alle persone indigenti).

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *i-novies)* è aggiunta la seguente:

« *i-decies)* la cessione di derrate alimentari alle organizzazioni individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nel limite di 50 euro, previa esibizione degli scontrini di acquisto e della ricevuta di rilascio, in pari data, delle associazioni medesime, con vincolo di destinazione delle derrate alle persone indigenti ».

ART. 5.

(Campagna informativa).

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari e di sostenere le fasce più deboli della popolazione mediante la donazione di generi alimentari sia diretta sia avvalendosi delle organizzazioni caritatevoli.

2. Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui alla presente legge volte a sensibilizzare i cittadini in generale e su specifici eventi o raccolte straordinarie. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi

nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 »;

b) al comma 2, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 30 gennaio ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0034430